

circolazione in ambito UE dei lavoratori e servizi, e concreti – oltre che violazione del principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost. –, caso di discriminazione indiretta, non essendo la disparità di trattamento giustificata su basi oggettive. E' da segnalare a tale proposito il principio scaturito dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 26/12/2006 (causa C-371/2004), che ha stabilito che ai pubblici dipendenti che abbiano maturato una esperienza professionale nei paesi UE in attività analoga a quella svolta attualmente, la stessa è riconosciuta ai fini giuridici ed economici.

Del resto, l'art. 3 della Direttiva 36/CE/2005, stabilisce la garanzia, a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione e di esercitarla in altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest'ultimo, che può porre condizioni non discriminatorie, che debbono essere rispettate solo se obiettivamente giustificate e proporzionate. L'interessata ha chiesto a questa difesa civica di assisterla nella redazione della propria istanza di riesame, proponibile alla Regione entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel contempo, la Difesa civica, come sopra accennato, ha chiesto alla Commissione Europea di esprimersi sulla questione, pregiudiziale alla formazione della graduatoria definitiva e agli aggiornamenti annuali della medesima, della difformità o meno al diritto dell'Unione della disparità di punteggio a seconda che il medesimo servizio sia svolto in Italia o in altro Paese UE, essendo che tale parere, se in accordo ai nostri rilievi, determinerebbe una diversa, e più favorevole, valutazione del servizio svolto all'estero, con conseguente modifica della posizione in graduatoria e considerevole avanzamento della esponente. Si comprende come la questione sollevata sia di carattere generale, e potrà riguardare, in futuro, un numero sempre più numeroso di soggetti. Rilevando che tale disparità di punteggio prevista dall'ACN contrasta coi principi generali del Trattato dell'Unione Europea (e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia), e costituisce disparità di trattamento a fronte di attività analoga, ponendo un limite al principio di libera circolazione in ambito UE dei lavoratori e servizi, concretando (oltre che violazione del principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost.) un caso di discriminazione indiretta, non essendo la disparità di trattamento giustificata su basi oggettive, abbiamo chiesto alla Commissione Europea di esprimersi sulla questione, pregiudiziale alla formazione della graduatoria definitiva e agli aggiornamenti annuali della medesima, della difformità o meno al diritto dell'Unione della disparità di punteggio a seconda che il medesimo servizio sia svolto in Italia o in altro Paese UE. Ci è giunto per il tramite del Mediatore Europeo il parere della Commissione Europea espresso sul caso prospettato. La Commissione ha ritenuto che "i datori di lavoro del settore pubblico italiano debbano attribuire

all'esperienza lavorativa maturata in un altro Stato membro lo stesso numero di punti conferito ad un'esperienza analoga maturata in Italia" (richiesta di parere Q10/2011/ER), mostrando di accogliere pienamente la nostra impostazione. Questa Difesa civica ha pertanto trasmesso copia della determinazione sopra riportata all'Assessore al Diritto alla Salute, che a sua volta lo ha trasmesso al SISAC, Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati, che si occupa della redazione degli Accordi Nazionali. Tale organo ha risposto ritenendo che nella vigente disciplina contrattuale non è presente alcuna discriminazione, in buona sostanza poichè l'ente estero per il quale il medico ha prestatato attività non si configura come equivalente al nostro SSN. Abbiamo dovuto replicare che, come avevamo evidenziato nella richiesta di parere, nel Paese UE in questione non esiste un Servizio Sanitario Nazionale, e l'assistenza medico-pediatrica è erogata a cura delle "casce mutua" di pertinenza dei lavoratori e loro familiari. L'organismo per il quale il medico aveva lavorato è quindi l'unico organismo PUBBLICO di assistenza sanitaria in tale Paese. Ovviamente l'attività svolta presso di esso non è – né potrebbe – concretare il servizio "in convenzione". Tuttavia, la ratio del parere della Commissione risiede proprio nella necessità di modificare l'ACN nel punto in cui opera una disparità di trattamento tra coloro che hanno svolto l'attività in convenzione (quindi, necessariamente in Italia) e coloro che l'hanno svolta all'estero con modalità assimilabili alla convenzione medesima. Siamo a tutt'oggi in attesa di una presa di posizione della Regione sull'argomento.

Siamo intervenuti su una procedura concorsuale intrapresa da ente regionale, relativamente alla quale i candidati partecipanti alla preselezione si sono rivolti numerosi alla Difesa civica, lamentando irregolarità riscontrate in sede di valutazione della prova, nella quale erano stati adottati criteri di attribuzione del punteggio diversi da quelli annunciati. In particolare, era stato annunciato dalla Commissione Esaminatrice prima dell'inizio della prova, e ripetuto durante lo svolgimento della medesima, che le correzioni sarebbero state eseguite, e il punteggio attribuito, coi seguenti criteri:

- punti 1 per ciascuna risposta corretta;
- punti 0 per nessuna risposta, o multipla;
- punti -1 per ciascuna risposta sbagliata.

Invece, era poi risultato che, al momento della effettiva attribuzione, il punteggio attribuito per ciascuna risposta sbagliata non era stato di -1, ma di -0,1. E' stato evidenziato da questa difesa civica che il candidato, qualora sia incerto su una determinata risposta, nel decidere se fornirla o lasciare in bianco, è condizionato dalla ripercussione della scelta sul punteggio globale, talchè, nel caso di minore penalità per la risposta sbagliata (diminuzione di 0,1), può esser disposto a "rischiare" guadagnando

un punto nel caso di risposta giusta, rischio che si accetta molto meno facilmente se la penalità, in caso di errore, è più grave (nella fattispecie, -1). Nel caso che ci era stato prospettato, con tutta probabilità i candidati che non avevano conseguito il punteggio minimo si erano astenuti dal rispondere alle domande sulle quali erano incerti per timore della grave penalità annunciata, mentre, se avessero saputo che la penalità in effetti poi applicata sarebbe stata minore, avrebbero comunque risposto, e magari in modo corretto, conseguendo il punteggio sufficiente per superare la prova. Era pertanto fondato ritenere che il cambiamento dei criteri di attribuzione del punteggio, a fronte di altri criteri comunicati ai candidati (che costituivano riferimento dei candidati medesimi durante lo svolgimento della prova), avessero potuto influire sui risultati della prova medesima. La PA in questione ha accolto pienamente le osservazioni della Difesa civica e, salve in ogni caso le prove dei candidati che avevano comunque superato la preselezione, hanno consentito a ripetere la preselezione per i candidati esclusi, sulla base di modalità di valutazione stavolta certe sino alla fine. E' auspicabile che i criteri di determinazione del punteggio concorsuale siano sempre fissati ex ante dalle PPAA precedenti.

2.9 Tributi

2.9.1 Tributi regionali

Le pratiche aperte in materia di tributi regionali sono state 430, di cui 420 per le tasse automobilistiche e 10 per i Contributi di bonifica richieste dai vari Enti che gestiscono l'attività di bonifica

Tassa automobilistica regionale

Nell'attività che l'Ufficio svolge di Garante del Contribuente regionale (L.R. 31/05), la casistica più ricorrente è, senza dubbio, quella del pagamento della tassa automobilistica.

Anche nel 2012, dopo il periodo estivo, c'è stato l'invio da parte della Direzione Generale della Presidenza – Settore tributi e sanzioni della Giunta Regionale degli avvisi bonari nei confronti di quei proprietari di veicoli che non avevano pagato regolarmente il bollo auto per l'annualità 2010.

Da qualche anno, infatti, la procedura di contestazione prevede l'invio di un avviso bonario e successivamente la vera e propria cartella di pagamento. Poiché, ai sensi della L.R. 49/03, la tassa automobilistica si prescrive entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificata l'irregolarità, l'avvio

bonario viene inviato a distanza di due anni per dare la possibilità, poi, all'Agente della Riscossione di preparare le cartelle di pagamento nei confronti di coloro che, avvisati, non si sono messi in regola entro il 31 dicembre dell'anno successivo e rispettare il termine di prescrizione suddetto. Pertanto, le contestazioni attuali si riferiscono all'anno 2010, mentre le cartelle arrivate all'anno 2009.

L'invio degli avvisi bonari è gestito direttamente dall'Acì previa apposita convenzione con l'Ente impositore. Sempre in base alla citata convenzione, gli Uffici Acì presenti sul territorio hanno il compito di fare assistenza e consulenza ai contribuenti in caso di errori e/o contestazioni.

Già da qualche anno sull'avviso bonario che viene inviato ai cittadini è presente un' informativa secondo la quale, dopo essersi rivolti agli Uffici Acì, i contribuenti, se lo ritengono opportuno, possono rivolgersi al Garante del Contribuente che in base alla L.R.31/05 è individuato nel Difensore civico regionale. Questa semplice informativa ha fatto sì che, negli anni, il numero dei contatti avuti dall'Ufficio si è moltiplicato in senso esponenziale arrivando, nei momenti di punta (in particolare periodo settembre/novembre), anche ad avere (tra istanze, fax, telefonate ed e-mail) più di dieci contatti giornalieri.

L'elevato numero di casistica sottoposta al Garante ha fatto sì di poter rilevare, oltre ai singoli casi limite, delle problematiche di carattere generale.

Sotto questo aspetto, è possibile sottolineare con particolare soddisfazione il fatto che non si è più ripresentata la fattispecie relativa ad avvisi arrivati a soggetti non residenti in Toscana.

Questa situazione era particolarmente frequente fino allo scorso anno; poi grazie al lavoro fatto dall'Ufficio del Garante in collaborazione col Settore tributi della Giunta regionale il problema è stato superato.

Tra le contestazioni giunte quest'anno, particolare rilevanza numerica hanno quelle in cui il contribuente ha già pagato ed è in possesso di una ricevuta. La notizia è apparsa anche su alcune testate giornalistiche locali dove si evocavano le c.d. "cartelle pazze". Naturalmente non siamo alla presenza di alcuna cartella giacché si tratta di avvisi bonari; in ogni caso, gli stessi articoli specificavano che gli errori erano dovuti a disguidi informatici e che si sarebbero risolti. Infatti, così è stato, per lo meno per tutti coloro che hanno avuto contatti col nostro Ufficio.

Altra casistica rilevante è quella in base alla quale il contribuente contesta l'avvenuta rottamazione o vendita avvenuta in maniera tardiva rispetto al periodo tributario contestato.

Ai sensi, infatti, della L.R. 49/03 il bollo auto viene pagato per 12 mesi e non per periodi più brevi; il soggetto passivo del tributo risulta colui che è proprietario del veicolo l'ultimo giorno

utile per il pagamento del nuovo periodo tributario iniziato. Ne consegue che se la rottamazione e/o la vendita avvengono dopo quella data è tenuto al pagamento per tutto il periodo tributario annuale il soggetto che ha rottamato o venduto, se invece la rottamazione e/o la vendita avvengono prima di quella data allora il nuovo periodo tributario non si paga oppure lo paga l'acquirente.

Si sottolinea anche come parecchi contribuenti richiedono la possibilità di dilazionare la somma richiesta con l'avviso. Questa operazione non risulta possibile in quanto siamo in presenza di un semplice avviso bonario e non di cartella di pagamento. In ogni caso è da sottolineare che il termine di pagamento inserito negli avvisi ha natura ordinatoria nel senso che ciò che conta è che il contribuente effettui il pagamento prima dell'invio dell'ordine di emissione della cartella di pagamento.

A livello legislativo c'è invece da registrare una importante modifica fatta a seguito di numerose istanze giunte all'Ufficio in merito al trasferimento dell'esenzione dal pagamento del tributo da un veicolo ad un altro.

Capitava, infatti, sovente che poiché l'esenzione spetta limitatamente ad un solo veicolo di proprietà del disabile (art. 5 L.R. 49/03), nel momento in cui veniva cambiata la macchina, se l'immatricolazione del nuovo avveniva prima della cessazione della proprietà del vecchio, il contribuente si vedeva proprietario di due veicoli e su quello di nuova proprietà non poteva usufruire dell'esenzione in quanto risultava già proprietario di un altro veicolo che fruiva del beneficio. Sotto questo aspetto, infatti, non aveva alcuna rilevanza il fatto che il veicolo su cui era stata concessa l'esenzione fosse stato venduto l'indomani dell'acquisto del nuovo: anche se per un solo giorno esisteva la proprietà di due macchine di cui una in regime di esenzione e l'altra sprovvista. La regola era tassativa.

L'intervento del Difensore civico in questo caso si è concentrato da un lato a prendere atto della legittimità delle richieste di pagamento avanzate dal Settore tributi della Giunta regionale, dall'altro a segnalare la fattispecie verificatasi in quanto il vizio rilevato era solo, per così dire, di natura formale e non certo sostanziale.

Ebbene, l'art.17 della L.R. 77/2012 (la Legge finanziaria per l'anno 2013) ha modificato l'art. 5, comma 4, della L. R. 49/03 nel seguente modo: "L'esenzione può essere trasferita su altro veicolo di proprietà della persona disabile o del soggetto di cui il disabile risulti fiscalmente a carico. Tale trasferimento è ammissibile anche nel caso in cui il veicolo che fruisce dell'esenzione cessa di essere di proprietà del beneficiario entro quindici giorni dall'acquisto del veicolo nuovo". In sostanza, laddove la macchina oggetto di esenzione è venduta entro 15 giorni rispetto all'acquisto della nuova, eccezionalmente e soltanto in quel caso, si ha il trasferimento dell'esenzione sul veicolo nuovo.

In questo modo, quindi, sono state superate tutte quelle casistiche rilevate e tutt'altro che scolastiche che vedevano negata l'esenzione perché soltanto per un giorno c'era la contemporanea proprietà di due veicoli.

Anche per quest'anno è da rilevare la stretta e proficua collaborazione tra l'Ufficio del Garante e il Settore Tributi della Giunta regionale: è, infatti, grazie a questa intesa che risulta possibile risolvere tante situazioni in breve tempo e con reciproca soddisfazione.

2.9.2 *Tributi locali*

A livello di tributi locali sono state aperte n. 44 pratiche di cui 21 per TIA, 5 per TARSU, 12 per ICI; 3 per IMU; 2 per TOSAP, 1 imposta comunale sulle affissioni

Tariffa di igiene Ambientale (TIA)

A seguito della Sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012 della Quinta Sezione della Corte di Cassazione anche nel 2012 è di nuovo tornato di moda il "tormentone" circa l'assoggettabilità ad Iva della tariffa di igiene ambientale.

La Suprema Corte, infatti, ha espressamente dichiarato non assoggettabili ad IVA gli importi pretesi a titolo di Tariffa di igiene ambientale (c.d. Tia) sconfessando apertamente l'interpretazione finora data dai vari Gestori e basata sulla interpretazione autentica data dal D.L. 78/2010 art.14, comma 33, convertito con L. 122/10 (e ribadita dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF/2010), secondo la quale vi era una sostanziale identità tra la Tariffa di igiene ambientale di cui all'art.238 del D.Lgs152/06 definita "corrispettivo" di un servizio e la Tariffa di Igiene ambientale di cui all'art.49 del D.Lgs22/97.

Da qui la richiesta avanzata da parte di molti utenti, da un lato, di non pagare più l'Iva sulle fatture di prossima emissione, dall'altro, di avere il rimborso su quanto, negli anni addietro, indebitamente pagato.

Se da un punto di vista giuridico il ragionamento della Suprema Corte risulta molto chiaro e lineare, altrettanto non si può dire per la sua concreta applicazione al di fuori delle aule giudiziarie: finché non ci saranno novità legislative o regolamentari i Gestori non potranno che continuare ad emettere fatture contenenti l'Iva e non restituire niente di quanto hanno con quel titolo incassato e riversato all'Erario centrale. In altri termini, soltanto impugnando davanti al Giudice tributario le fatture che via via arriveranno, gli utenti potranno ottenere di non pagare quanto non dovuto oppure di riavere quanto già pagato.

Come più volte affermato, preme sottolineare che l'applicazione dell'Iva sulla Tia è soltanto una conseguenza del problema più generale della natura giuridica del Servizio di smaltimento dei rifiuti. Il punto centrale della vicenda è, infatti, scegliere se davvero si vorrà far pagare gli utenti in base al "consumo effettivo" di rifiuti prodotto alla stessa stregua degli altri servizi pubblici essenziali (acqua, luce e gas) oppure prendere atto dell'impossibilità materiale di ciò e considerare il ciclo dei rifiuti nell'alveo del prelievo tributario. Sotto questo aspetto, non è infatti sufficiente scrivere in una norma (art.238 D.lgs152/06) che la tariffa, comunque denominata, è il corrispettivo di un servizio se questo, poi, rimane solo una mera enunciazione di principio fine a se stessa e rimangono in piedi per decenni disposizioni transitorie, peraltro dissimili, che generano una situazione di assoluta confusione ed incertezza.

E questa scelta da fare "a monte" condiziona "a valle" tutta l'erogazione del servizio in quanto esso sarà improntato sotto l'aspetto tributario istaurandosi rapporti di natura tributaria tra un Ente impositore (sia esso il Comune oppure un'entità sovra comunale) e i contribuenti oppure sotto l'aspetto civilistico di corrispettivo del servizio erogato istaurando rapporti di natura sinallagmatica tra un soggetto Gestore e gli utenti del servizio. Risulta evidente la differenza sostanziale tra le due impostazioni che vede l'applicazione di regole e concetti giuridici diametralmente diversi tra di loro: da un lato, la predisposizione da parte di Soggetti pubblici (gli Enti impositori) di atti amministrativi aventi natura tributaria redatti secondo le regole canoniche del diritto amministrativo e tributario; dall'altra l'emanazione di un semplice documento commerciale redatto da un Soggetto privato (il Gestore del servizio) con cui si chiede conto di quanto effettivamente consumato.

Ad esemplificazione di quanto sopra detto si porta l'esempio concreto di quanto è stato fatto da parte della Società Quadrifoglio spa per il Comune di Firenze.

Ebbene, si è constatato che sul sito della Quadrifoglio spa, soggetto Gestore dello smaltimento dei rifiuti per la zona fiorentina (più precisamente il rinvio è al sito www.tia-areafiorentina.it), era presente un avviso secondo cui "Tia 2012, in arrivo gli avvisi di pagamento del Comune di Firenze". Se si cliccava sull'apposito spazio per avere ulteriori informazioni si trovavano due domande e due risposte interessanti:

Perché quest'anno mi è arrivato un avviso di pagamento del Comune di Firenze anziché una fattura di Quadrifoglio?

Per l'anno 2012 la TIA sarà richiesta mediante un AVVISO DI PAGAMENTO emesso direttamente dal Comune di Firenze, che ha deciso di anticipare l'impostazione TARES (nuovo Tributo per il servizio di gestione dei rifiuti che sarà applicato a decorrere dall'anno 2013) già dal 2012. Quadrifoglio Spa, comunque, oltre

ad essere il Gestore dei Servizi Ambientali dell'area fiorentina, è anche il soggetto incaricato dal Comune per la riscossione della Tariffa dell'anno 2012.

Perché quest'anno sulla TIA non viene applicata l'IVA?

Sugli importi contenuti nell'Avviso di Pagamento emesso dal Comune di Firenze per la riscossione della Tariffa dell'anno 2012, non viene applicata l'IVA, perché tale entrata ha natura tributaria. Però, il Comune di Firenze ha l'obbligo, per legge, di richiedere ai cittadini le somme necessarie alla copertura integrale del costo del servizio. Tale costo, che prima Quadrifoglio fatturava con IVA ai cittadini, ora lo fattura con IVA al Comune. Pertanto, la TIA 2012 contenuta negli avvisi di pagamento, incorpora tale ulteriore componente del costo del servizio (che equivale al 10%).

Si apprende, quindi, con favore che finalmente ci si concentra sulla necessità di impostare correttamente il rapporto tra Ente impositore (Comune di Firenze) e contribuente e che, soprattutto, l'eliminazione dell'IVA non ha comportato alcun vantaggio per quest'ultimo.

Ci sono, però, sostanzialmente due tipi di osservazioni da fare.

La prima è che non si capisce in base a quale norma giuridica il Comune di Firenze possa decidere di anticipare l'impostazione di un Tributo che sarà in vigore dal 1 gennaio 2013: se TIA e TARES hanno nature e presupposti diversi non si capisce per quale motivo se ne debba anticipare l'impostazione equiparandole; se invece, come è vero, la natura e i presupposti sono gli stessi allora significa che non ci sono stati cambiamenti sostanziali (soltanto il nomen iuris) e che l'imposta avrebbe sempre dovuto essere richiesta mediante degli avvisi di pagamento.

La seconda osservazione riguarda il modo in cui sono concretamente fatti questi avvisi di pagamento: sono in tutto e per tutto uguali alle fatture inviate precedentemente dalla Quadrifoglio spa con la differenza del cambio di intestazione (al posto di Quadrifoglio spa c'è il logo del Comune di Firenze, senza alcun tipo di individuazione dell'Ufficio preposto), della dizione "avviso di pagamento n.xxx" piuttosto che "fattura n.xxx", della dizione "informazioni" piuttosto che "informazioni commerciali".

Ma se quello inviato è un avviso di pagamento non si capisce per quale motivo esso non deve essere fatto con gli stessi criteri con cui vengono fatti quelli per gli altri tributi comunali (vecchia Ici piuttosto che l'Imu) dove, ai sensi della L.212/00 (Statuto dei diritti del contribuente) vengono indicati i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'imposizione e la cifra richiesta.

In altri termini, se siamo di fronte ad un atto avente natura tributaria con cui il Comune chiede dei soldi ai cittadini, questo deve contenere gli elementi minimi di cui alla succitata Legge, pena la sua nullità.

Uscendo dalla specificità di quanto fatto dal Comune di Firenze, indicata solo per esemplificare come gli stessi Comuni oltre che ai cittadini possono trovarsi in difficoltà quando a monte la legislazione non è chiara sulla materia "servizio - tributo", viene da chiedersi che cosa succede sia negli altri Comuni serviti dalla stessa società Quadrifoglio, sia, più in generale, nel resto dei Comuni Toscani. Sotto il primo punto di vista, infatti, può apparire abbastanza singolare che per i cittadini del Comune di Firenze sia fatto un Avviso di pagamento e, invece, per quelli dei Comuni limitrofi una fattura di Quadrifoglio: non bisogna infatti dimenticare che la situazione di fondo è esattamente la stessa e che non ci sono margini di discrezionalità dell'Ente locale provenendo la norma dalla legislazione statale in materia, di conseguenza o è corretta un'impostazione oppure l'altra: e a nostro sommo avviso quella corretta è quella data dal Comune di Firenze sia pur con i limiti e le eccezioni sopra descritte.

Sotto il secondo punto di vista, sarebbe interessante verificare che cosa succede nel resto della Toscana, ovvero capire se anche altre Aziende che operano nel settore di smaltimento dei rifiuti si trovano di fronte a questa dicotomia manifestatasi nell'area fiorentina. Naturalmente anche in questi eventuali casi varrebbero tutte le osservazioni precedentemente fatte.

Sullo sfondo rimane, quindi, l'impostazione tributaria (naturalmente nel rapporto tra Soggetto pubblico e cittadino) di tutta la materia dello smaltimento dei rifiuti che non dovrà più essere considerata alla stregua di un servizio: in sostanza a distanza di 15 anni dall'introduzione del c.d. Decreto Ronchi, passando per varie disposizioni transitorie e riforme mai entrate in vigore (vedi art.238 D.lgs.152/06), si ritorna, con un altro "nomen", TARES appunto, alla situazione pregressa.

2.9.3 Canone di abbonamento Rai

Molti cittadini ricevono intimazioni di pagamento senza peraltro detenere un televisore. Il concetto alla base della normativa vigente è che chiunque possieda uno o più apparecchi televisivi atti alla ricezione deve pagare la tassa. La Rai, però, pare non accorgersi della legge e spesso invia anche ai soggetti che non devono pagare le richieste di pagamento a tanti note. In questo caso la soluzione è semplice. Basta non rispondere e la cosa finisce da sé: in genere si archivia la pratica. Nei casi in cui la Rai si accanisce si può scrivere una lettera raccomandata. Altra situazione è quella dei cittadini che pur non prendendo il segnale Rai o prendendolo solo in seguito all'applicazione di costose apparecchiature non vorrebbero pagare il canone in base a tale situazione. Qui il problema è diverso e come detto sopra, poiché la

legge obbliga il pagamento della tassa per il sol fatto del possesso del televisore, il canone Rai va pagato sempre solo in base al possesso del televisore. Si è posto anzi il problema se anche i p.c. abilitati alle trasmissioni televisive debbano pagare la tassa. Dopo un primo periodo di incertezza il Ministero delle Finanze e per esso la Rai ha chiarito e sta scrivendo nelle lettere che è tenuto al pagamento della tassa televisiva chiunque possiede un "apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni".

Ricordiamo infine che la circolare n. 46/E del 2007, e poi modificata, avente per oggetto: "Abolizione del canone Rai per soggetti di età pari o superiore a 75 anni" dispone che: "Per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza". L'agevolazione si applica con riferimento ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni a decorrere dall'anno 2008.

Qualora il contribuente, in presenza dei requisiti necessari per fruire dell'esenzione, abbia effettuato il versamento del canone, può recuperare gli importi versati tramite la presentazione di istanza di rimborso.

2.9.4 Equitalia – crediti (presunti) Prescritti

Svariate persone incorse in fallo in un passato remoto si sono rivolte ai nostri uffici lamentando di avere ricevuto da parte di Equitalia, con posta ordinaria, comunicazioni di sollecito relative a cartelle esattoriali per atti notificati anni addietro e aventi a oggetto contravvenzioni al Codice della Strada risalenti anche alla fine degli anni '90, con le quali vengono richiesti importi che variano da un centinaio a qualche migliaia di euro.

Non esiste un termine di prescrizione proprio della cartella, che è diverso a seconda del tipo di tributo oggetto dell'iscrizione a ruolo e della riscossione.

Peraltro, relativamente alle multe al Codice della strada il termine di prescrizione è di 5 anni dalla data dell'infrazione. I cittadini sono stati informati: in assenza di atti interruttivi della prescrizione, il diritto a pretendere il pagamento delle suddette cartelle è da considerarsi estinto. È pertanto diritto di ciascun cittadino che sia provveduto alla cancellazione del credito, ottenendo formale comunicazione. Il Difensore civico, in presenza di tali solleciti ha chiesto ed ottenuto da Equitalia la cancellazione del credito o, in alternativa, la documentazione integrativa a supporto della legittimità del pagamento richiesto.

Dunque, come detto, dovrebbe essere principio noto e consolidato che, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, il diritto a pretendere il pagamento di queste cartelle debba considerarsi estinto.

Non concorda con la posizione assunta dal Difensore civico regionale il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Firenze, che ha asserito in una nota essere di 10 anni il termine prescrittivo, con ciò destando comprensibile disorientamento in un cittadino rivoltosi a noi per chiedere l'annullamento di cartelle esattoriali notificate sei/sette anni fa. È stato replicato al Comune che la prescrizione della cartella esattoriale originata da sanzioni del Codice della Strada è di 5 anni, come previsto dall'art. 28 della L. 689/1981, a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione, secondo quanto è stabilito all'art. 209 del Codice della Strada.

È assai probabile che siano continuati a pervenire tardivi solleciti, non ritenuti nulli, e dunque sia stato effettuato il pagamento richiesto, nell'erroneo convincimento della sua doverosità. Si replica, in sostanza, ciò che sta accadendo per gli autovelox sui viali di Firenze, dichiarati pressoché unanimemente illegittimi, come sopra ricordato.

Di seguito, sul punto, la giurisprudenza.

La cartella esattoriale non può essere trattata come una sentenza, che ha scadenza decennale. In tal senso la prevalente dottrina e giurisprudenza (a titolo esemplificativo Giudice di Pace di Torino con la sentenza n. 11937 depositata il 30 dicembre 2011, relativa a un preavviso di fermo a seguito del mancato pagamento di una sanzione del Codice della Strada. Secondo il concessionario per la riscossione il termine della cartella è decennale, in quanto la cartella va equiparata a un decreto ingiuntivo e sarebbe come una sentenza passata in giudicato, per cui l'articolo 2953 del codice civile prevede la prescrizione di dieci anni. Ma il giudice di pace ha rigettato questa equiparazione, in quanto la cartella non è idonea a passare in giudicato. Il giudice ha rilevato che il titolo esecutivo, nel caso di violazioni del Codice della Strada, è rappresentato dal verbale di accertamento e non dalla cartella esattoriale. La cartella, infatti, ha il ruolo di una intimazione di pagamento e ha lo scopo di mettere in mora il debitore, oltre che di interrompere la prescrizione. Infatti con la cartella incomincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione. Tuttavia il termine di prescrizione è quello quinquennale previsto dall'articolo 28 della legge 689/1981. Secondo questo articolo il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

La cartella esattoriale vale, quindi, come un mero atto di precetto, volto alla messa in mora del debitore e all'interruzione del termine prescrizionale. Tra l'altro la cartella (come l'ingiunzione fiscale) in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di

autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo e non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito. Se non produce effetti processuali, non si può applicare l'articolo 2953 del codice civile, in base al quale la prescrizione della sentenza è decennale a prescindere di quale sia il termine di prescrizione del diritto oggetto del giudizio.

In caso di contravvenzioni stradali, il termine di prescrizione è, dunque, di 5 anni, ai sensi dell'articolo 209 del codice della strada, a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e che gli atti notificati successivamente, quali verbale e cartella esattoriale, fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni.

Anche la Cassazione si è pronunciata in favore della applicabilità del termine quinquennale di prescrizione del diritto di riscossione. In particolare la Cassazione ha stabilito che il diritto di riscossione dell'amministrazione comunale per crediti derivanti da violazioni al codice della strada si prescrive nel termine di cinque anni previsto dall'articolo 209 del codice della strada e dall'articolo 28 della legge n. 689/1981, decorrente dall'atto di pignoramento, il quale, in quanto atto esecutivo idoneo ad interrompere la prescrizione, è senz'altro equiparato alla cartella esattoriale (Cass. Civ. sez. II, 28 gennaio – 8 marzo 2010 n. 5570).

2.10 Sanzioni amministrative

Codice della Strada

Tante le istanze pervenute nel 2012 riguardo la possibilità di ricorso verso multe per eccesso di velocità elevate a Firenze sui viali Lavagnini, Matteotti, Gramsci, Etruria.

È noto che queste strade non possiedono caratteristiche tali da consentire il legittimo utilizzo di apparecchiature autovelox. In questi casi suggeriamo di rivolgersi al Giudice di Pace, se del caso aiutando le persone che ne fanno richiesta nella compilazione materiale del ricorso. Nel 95% circa dei casi il ricorso è accolto (pare infatti che 19 dei 20 giudici di pace siano di questo avviso).

Tralasciando di entrare nel merito delle argomentazioni prodotte in tali sedi, è significativo che molti istanti qualifichino le modalità sanzionatorie vessatorie, giudicando i tratti di strada nei quali vengono collocati gli autovelox trappole e come un mezzo per far cassa, secondo le espressioni invalse nel linguaggio comune.

Non sempre ciò è vero, non mancano però casi eclatanti che prestano il fianco a certe argomentazioni e che inducono purtroppo a non considerare gli autovelox come aventi funzione dissuasoria e preventiva. Anche perché, è interessante notarlo, altri cittadini, più opportunamente, puntano il dito sul mancato sanzionamento dei

tanti che guidano telefonando al cellulare. Certamente è più agevole multare un divieto di sosta o il superamento dei limiti di velocità con autovelox. Tuttavia se la pessima abitudine di telefonare e persino digitare sms ha potuto consolidarsi è stato anche grazie alla deplorable tolleranza di chi è preposto a far rispettare il Codice della Strada. Duole dirlo, ma capita di assistere all'indifferenza di agenti di fronte al passaggio di automobilisti al telefono.

Naturalmente il fenomeno riguarda, più o meno, tutto il territorio nazionale.

È carente, evidentemente, una precisa volontà indirizzata a stroncare un malcostume che genera elevati costi umani, sociali ed economici.

In tal senso l'attività della difesa civica è volta a sollecitare una maggiore attenzione, auspicando un'inversione di tendenza atta a prevenire incidenti a volte fatali.

Sostanzialmente perciò concordiamo con quanto ha scritto la rivista Quattroruote nel numero di aprile 2012, non essendo accettabile che si facciano rispettare le norme del Codice della Strada in palese violazione di legge. Dopo aver letto Quattroruote è stata inviata una lettera all'Assessore alla mobilità del Comune di Firenze.

In riferimento all'articolo in oggetto, di cui immagino sia certamente a conoscenza, giacché è chiamato personalmente in causa, desidero comunicarle quanto segue.

Numerose sono le istanze pervenute in proposito e consapevoli che con i nostri strumenti non possiamo incidere suggeriamo di rivolgersi al Giudice di Pace. Sostanzialmente concordo con quanto scrive Quattroruote, non essendo accettabile che si facciano rispettare le norme del Codice della Strada in palese violazione della legge. In merito alle dichiarazioni attribuitele, secondo cui il Comune agirebbe così in nome della sicurezza, non si comprende perché, per coerenza, ad esempio, il Comune non possa e debba contrastare con analoga incisività il diffuso fenomeno di chi guida telefonando al cellulare, che quanto a pericolosità non è minore al superamento dei 50 km/h sui viali.

Le chiedo perciò di voler valutare l'opportunità di rimuovere le postazioni autovelox, giacché producono sanzioni illegittime, come sancito dalle ormai numerosissime sentenze di accoglimento dei ricorsi da parte dei Giudici di Pace, potendo comunque tale tipologia di infrazione essere sanzionata con le idonee modalità previste dal Codice della Strada.

Riteniamo invece opportuno ci sia adeguata attività di prevenzione e repressione.

Nessuna risposta è pervenuta. Gli autovelox sono sempre al loro posto.

Tanto, solo una minoranza di automobilisti fa ricorso, per ignoranza o per evitare la seccatura di una mezza giornata persa a Novoli all'interno degli uffici giudiziari.

Il Comune agirebbe così in nome della sicurezza, ha pubblicamente dichiarato l'Assessore alla Mobilità. Non si comprende però la ragione per cui il Comune di fatto tolleri e non contrasti con analoga incisività il diffuso fenomeno di chi guida telefonando o chattando al cellulare.

2.11 Diritto di accesso – privacy

2.11.1 Procedimento Amministrativo e Diritto di Accesso

Nel corso del 2012 sono state aperte n.68 pratiche in tema di diritto di accesso alla documentazione amministrativa, n.3 in tema di protezione dei dati personali, n.1 in tema di autocertificazione, n.2 in tema di rispetto del termine di conclusione del procedimento, n.2 classificate come "motivazione" del provvedimento, ma in realtà riguardanti l'una la tardività di una domanda, l'altra una consulenza sulla esperibilità di un ricorso.

Sovente, la domanda di accesso ha per oggetto documentazione che, per sua natura, è "pubblica" di per sé, non sussistendo la necessità, per la sua ostensione, di effettuare domanda di accesso formale. Si ricorda che tale domanda è prevista unicamente nei casi in cui non sia possibile (ad es., per esigenze di ricerca in archivio) concedere l'accesso immediato, o per dubbi sulla sussistenza dell'interesse o sull'accessibilità del documento, o nel caso si ravveda la presenza di controinteressati. Fuori da questi casi, la normativa prevede (artt. 5 e 6 DPR184/2006), che si possa accedere con richiesta verbale e senza particolari formalità. Si fa notare che occorrerebbe, a integrazione della LR40/2010, un chiarimento ulteriore sulla circostanza che il procedimento di accesso formale si deve utilizzare solo per la documentazione amministrativa "non pubblica", dovendosi sempre consentire l'accesso agli atti per i quali non sussiste alcuno delle condizioni per cui la norma chiede l'accesso formale.

Il procedimento di cui al comma 4 art. 25 L241/90, di riesame a fronte delle decisioni illegittimamente restrittive, tacite o espresse, in tema di accesso agli atti, è stato intrapreso in 40 casi. Le domande sono state come al solito dirette alla acquisizione della più varia documentazione, dalla materia ambientale agli atti relativi ad accertamenti di competenza delle polizie municipali. Molteplici sono state le domande provenienti dai consiglieri

comunali e provinciali, espressione delle proprie prerogative di cui all'art. 43 TUEELL.

2.11.2 Tutela dei dati Personali – Casi segnalati al Garante

E' giunta alla difesa civica la risposta del Garante per la Protezione dei Dati Personali (Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità), interpellato all'inizio del 2012 relativamente alla segnalazione di alcuni dipendenti pubblici, concernente le modalità con le quali una Azienda Ospedaliera usava redigere il giustificativo per l'assenza del lavoratore che deve sottoporsi ad accertamenti e/o terapie. In particolare, era risultato che tali certificazioni venivano rilasciate, talvolta, addirittura con la indicazione della diagnosi e, anche in caso di omessa indicazione della medesima, venivano rilasciate su carta intestata del reparto, o con timbro e firma del primario, riportanti quindi indicazioni che rendevano agevole comprendere la patologia del lavoratore. Ciò, a fronte di situazioni nelle quali era irrilevante, per il datore di lavoro, conoscere la diagnosi. Era stato da noi a suo tempo evidenziato alla Azienda Ospedaliera in questione che, al fine della applicazione della disciplina sulle assenze per malattia del pubblico impiego, è sufficiente che la struttura sanitaria pubblica rediga un giustificativo dell'assenza con la indicazione che l'interessato si è recato presso la medesima per accertamenti, o per la somministrazione di determinate terapie (es. "salvavita"), per consentire l'applicazione corretta delle vigenti norme contrattuali e legislative in materia. E' appena il caso di ricordare infatti che sussiste il divieto per i soggetti pubblici di trattare informazioni di natura sensibile (quali i dati in grado di rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), che non siano realmente indispensabili per raggiungere determinate finalità specificamente previste (fermo restando il divieto assoluto di diffusione – art.22 Dlgs196/2003). Ci era stato riferito dai lavoratori interessati che le PPAA di appartenenza, conformandosi a tale regola, avevano puntualizzato che è sufficiente che la certificazione renda una descrizione idonea alla corretta classificazione dell'assenza (accertamenti, somministrazione d terapia salvavita ecc), senza che in alcun modo rilevi (se non, si ripete, qualora sia espressamente previsto dalle norme) la patologia causa dell'assenza. La Difesa civica, effettuando le osservazioni sopra descritte, ha comunque ritenuto opportuno chiedere al Garante per la Protezione dei Dati Personali di esprimersi sul punto. Il Garante ha rilevato che, ai sensi dell'art. 80 e 83 c.1 del Codice Privacy di cui al Dlgs196/2003, le strutture sanitarie devono adottare idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei

diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, fermo restando quanto previsto dalle leggi e regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza. Ha richiamato, in relazione alla normativa citata, il proprio provvedimento doc. web n.1191411 del 9/11/2005 (www.garanteprivacy.it), in cui il Garante dispone che debbano essere adottate specifiche procedure per prevenire che soggetti estranei possano evincere in modo esplicito lo stato di salute del lavoratore attraverso la semplice correlazione della sua identità e la indicazione della struttura/reparto/dipartimento presso cui si è recato o è stato ricoverato, e che tali cautele debbano essere osservate anche nelle certificazioni richieste per fini amministrativi non correlati a quelli di cura. Richiamando poi il punto 8 delle proprie Linee Guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico (Delib.n.23/2007), e il punto 6.2 delle Linee Guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati (Delib.n.53/2006), il Garante precisa che, prevedendo il quadro giuridico vigente che al datore di lavoro debbano esser forniti solo certificati ove risulti la sussistenza e durata dello stato di incapacità del lavoratore senza alcuna indicazione diagnostica, la diagnosi non deve essere indicata nei certificati medici che il dipendente deve inviare al datore di lavoro (pubblico o privato) per documentare l'assenza per malattia. Infine, il Garante ha chiesto alla Azienda in questione di fargli conoscere le iniziative intraprese per conformare le certificazioni al dettato della normativa, iniziative che, peraltro, l'Azienda aveva nel frattempo intrapreso sulla base della nostra segnalazione.

Un cittadino, che era stato adottato nel 1957, aveva perso il padre circa dieci anni dopo, e la madre solo di recente. Non avendo la coppia altri figli, ed essendo la madre venuta a mancare ab intestato, l'interessato, convinto di essere l'unico erede, in tale qualità aveva fatto domanda, presso la banca di riferimento, delle somme spettanti alla defunta. Tuttavia tale banca aveva obiettato che anche due nipoti della signora ritenevano di essere unici eredi, sostenendo che l'interessato sarebbe stato a suo tempo adottato solo dal padre, e non dalla coniuge del medesimo. Emerse in tale occasione che, presumibilmente dietro richiesta motivata dalla necessità di avviare una causa successoria, presso l'anagrafe del Comune di riferimento era stata consegnata a suo tempo a un avvocato (che ne aveva fatto richiesta per conto dei nipoti della defunta, ma non munito di delega) una copia del certificato di nascita dell'interessato con annotazione della adozione.

Questa Difesa civica ha segnalato l'accaduto al Garante per la Protezione dei Dati Personali, evidenziando che l'accaduto concretava la violazione del disposto dell'art. 28 L184/1983. Il comma 2 recita infatti che "qualunque attestazione di stato civile